

BVGer D-3078/2020 vom 23. Juni 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3078_2020

FR: TAF D-3078/2020 du 23 juin 2020

IT: TAF D-3078/2020 del 23 giugno 2020

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella presente disamina.

E. 4

L'insorgente, nel suo atto ricorsuale, si prevale a titolo principale di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti da parte della SEM sia inerenti il suo stato di salute che relativi alla situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, ove in più avrebbe pure violato il principio inquisitorio nonché il suo obbligo di motivare in modo puntuale la sua decisione in particolare non tenendo conto del cambiamento delle

circostanze per i beneficiari di cui sopra, a fronte del nuovo assetto legale per l'alloggio degli stessi su suolo greco. Tali censure formali vanno trattate preliminarmente, dal momento che potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 4.1

Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull'argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 4.2

Invero, a differenza delle allegazioni del ricorrente inerenti un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, v'è innanzitutto da rimarcare che nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell'insorgente. Come ritenuto dalla SEM, anche il Tribunale, sulla base degli atti di causa, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, ritiene che la situazione di salute dell'interessato risulti nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclamate e delle terapie già impostate. Invero, dalla copiosa documentazione medica agli atti, risulta che lo stesso soffre di uno stato da colica renale (...), di nefrolitiasi asintomatica (calcolo caliceale del gruppo inferiore del rene (...), spot pericogeno di circa 3 mm al gruppo medio del rene (...)) suggestivo per microlitiasi e lieve pielectasia a (...); cfr. atti SEM n. 35/1 e n. 36/2), nonché di una sindrome da stress post-traumatico (ICD 10: F 43.1). Quest'ultima seppure persistente, sino al (...) ha avuto un'evoluzione positiva, stabilizzandosi, ed il medico psichiatra curante ha ritenuto vi fosse un buon compenso psicopatologico, senza acuzie in atto, mantenendo una terapia a base di Sertralina 50mg e di Valium 5mg (oltreché in riserva ulteriori 5mg in caso di insonnia; cfr. in particolare atti SEM n. 41/3 e n. 47/5), sospendendo per il resto il trattamento con Olanzapina, essendo che con la diminuzione del dosaggio di tale medicamento, l'interessato non avrebbe più presentato insonnia (cfr. atto SEM n. 41/3). Il ricorrente per tale patologia, ha seguito dei regolari controlli psichiatrici e consulti psicologici, sino al (...), ove con accordo del paziente, e visto il suo quadro stabile e buono dal profilo psicopatologico, il medico curante ha stabilito che lo stesso avrebbe continuato a beneficiare di consulti psicologici, mentre che per quanto concerne colloqui psichiatrici, egli rimaneva disponibile nel caso l'interessato "lo ritenesse necessario o nel caso volesse modificare la terapia farmacologica in atto" (cfr. atto SEM n. 47/5). Soltanto dopo l'emanazione della decisione negativa da parte della SEM e dopo l'interposizione del ricorso, il quadro clinico del ricorrente dal profilo psichiatrico parrebbe essersi nuovamente aggravato, presentando tuttavia la medesima diagnosi e rimanendo invariata la terapia (colloqui di sostegno psicologico e prescrizione farmacologica). Invero, nel certificato medico del (...) - prodotto a seguito del ricorso con scritto del 17 giugno 2020

dall'interessato - viene riportato che il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) che il ricorrente presenta, sarebbe la conseguenza del suo vissuto e degli avvenimenti che sarebbero occorsi in Grecia. Tale diagnosi, avrebbe dato luogo alla presenza di flashback, importante ansia generalizzata, immagini intrusive e sintomatologia depressiva con pensieri anticonservativi (senza ideazione al momento del consulto medico). Il medico curante psichiatra e la psicologa dell'interessato, osservano inoltre nello stesso rapporto, l'importanza per l'interessato "di avere più tempo per approfondire, prima di un potenziale rinvio verso la Grecia, la capacità di fronteggiare la riesposizione al medesimo contesto, i rischi di una riattivazione del trauma e del peggioramento dello stato psichico e di salute del paziente", rimarcando inoltre la necessità per il ricorrente di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica a lungo termine "per permettere un andamento clinico in miglioramento". Pur considerando con attenzione la situazione di salute dell'interessato, come pure non volendo in questa sede sminuirne la portata, anche a fronte dell'ultimo referto medico prodotto dall'insorgente con lo scritto del 17 giugno 2020, il Tribunale ritiene che la stessa sia limpida, con delle diagnosi chiare ed invariate e delle terapie già impostate. Anche se il richiedente svolge tutt'ora dei consulti psicologici ed anche per il futuro viene segnalata dai medici curanti anche la necessità di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica a lungo termine, tali evenienze non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale, in quanto risultano essere dei controlli o colloqui di continuità o in vista di mantenere un andamento clinico dell'interessato in miglioramento. In tal senso, un ulteriore accertamento medico proposto anche con il gravame dal ricorrente, non risulta essere in specie necessario. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute del ricorrente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. La censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato dal ricorrente in merito alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU, a causa del suo stato di salute, nel caso di un suo ritorno in Grecia, tale censura verrà trattata d'appresso, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. infra consid. 9.3-9.5 e consid. 10.1).

E. 4.3

Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato alcun accertamento incompleto ed inesatto dei fatti determinanti da parte della SEM in relazione con la situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, ed una conseguente violazione del principio inquisitorio; come neppure una carente motivazione della decisione in merito a tale punto in questione. Invero, nel caso di specie l'autorità di prime cure ha tenuto conto ampiamente nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall'interessato e della documentazione da egli prodotta in merito (cfr. decisione impugnata p.to II, pag. 5 seg. e p.to III, pag. 6 segg.). L'autorità inferiore, nella decisione avversata, si è inoltre chinata concretamente sulla situazione del ricorrente e su quanto da egli allegato in merito ai suoi trascorsi in Grecia. Se tuttavia la SEM - conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Grecia - è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla possibilità per il ricorrente di fare ritorno su suolo ellenico rispetto a quest'ultimo, ciò non è costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito, ma della sua latitudine in merito all'apprezzamento dei fatti determinanti. In modo particolare, l'evenienza per la SEM di non aver motivato la sua decisione tenendo conto del cambiamento legislativo recentemente avvenuto in Grecia dal profilo dell'alloggio per i

beneficiari di protezione internazionale, ciò che viene censurato dal ricorrente nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 18 del ricorso), non è lesiva dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (quale ulteriore corollario del diritto di essere sentito del ricorrente). In tal senso, l'insorgente misconosce la portata di tale obbligo da parte dell'autorità, in quanto quest'ultima non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; potendosi infatti occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n°38), ciò che in specie è stato ampiamente adempiuto dalla SEM. Le censure ricorsuali riferite all'accertamento incompleto e/o inesatto dei fatti rilevanti per la causa da parte dell'autorità inferiore, come pure una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM derivante dal diritto di essere sentito della parte in causa (art. 35 PA), vanno pertanto in tal senso respinte. Per quanto concerne invece più specificamente la possibile violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Svizzera, in caso di un rinvio del ricorrente in Grecia, a causa della situazione fattuale e legislativa in vigore in tale Stato, tale censura verrà trattata pure nei considerandi seguenti, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. infra consid. 9.2, 9.3, 9.5 e consid. 10.1).

E. 5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2

Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, il (...) è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atti SEM n. 7/1e n. 31/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 31/1). Sulla base delle precitate considerazioni, non può essere dato seguito all'asserita mancata conoscenza da parte dell'interessato di avere ottenuto la protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta, e le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal richiedente durante il corso della procedura, non sono atte a scalfire tale dato di fatto. Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio di non respingimento.

E. 5.3

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 6

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinvio in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le

autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 9.2

Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha già a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni ai quali il ricorrente si riferisce sia nel gravame che precedentemente e che ha prodotto in corso di procedura, per quanto concerne la situazione di accoglimento dei richiedenti l'asilo, così come dei rifugiati e più specificatamente dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica). Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (art. 34 CEDU).

E. 9.3

Nel caso in esame, l'insorgente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data (...), di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, per quanto concerne l'asserito stato di deprivazione di mezzi di sussistenza - in particolare per procacciarsi il cibo necessario - come pure di un alloggio e di cure mediche necessarie al suo stato di salute dopo il

raggiungimento della maggiore età da parte delle autorità greche fatto valere dal ricorrente, le stesse allegazioni non sono state sufficientemente dettagliate e circostanziate, tanto da dover ritenere che anche in caso di un suo rinvio, egli si troverebbe a dover fronteggiare (nuovamente) tali asserite circostanze. Dapprima non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi, malgrado fosse e sia compito suo rivolgersi alle predette per eventuali omissioni e/o presunte violazioni. Inoltre, per quanto attiene la mancanza di un alloggio e di sufficienti mezzi per procacciarsi a volte il vitto, egli ha affermato di aver vissuto a partire dalla sua maggiore età, all'aperto ad F._____, nel I._____ o nei suoi dintorni, e di aver dovuto ricorrere all'aiuto di uomini sconosciuti che in cambio di sue prestazioni sessuali, gli avrebbero offerto cibo o promesse di lavoro, questo malgrado lavorasse a titolo volontario presso delle organizzazioni non governative o si rivolgesse a mense per poveri. Tuttavia, non è riuscito a fornire alcuna data precisa in merito a quando egli avrebbe lasciato l'appartamento gestito dall'J._____, riferendo unicamente essersi trattato del periodo successivo al raggiungimento della maggiore età (cfr. atto SEM n. 27/6). Come pure risulta quanto meno singolare che egli lavorasse anche dopo tale periodo per delle organizzazioni non governative, segnatamente quale (...), (...) e di (...), o come (...) (in alcuni casi anche dietro compenso, cfr. atto SEM n. [...]27/6, pag. 2), o seguendo quale studente un corso di (...) a partire dal (...) del (...) (cfr. atto SEM n. [...]18/6), ma non abbia neppure allegato di essersi rivolto alle stesse organizzazioni per ottenere il supporto materiale necessario a procacciarsi il minimo vitale (alimentazione ed alloggio). Per quanto poi concerne le sue condizioni medico-psichiatriche ed il mancato accesso alle stesse in Grecia dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell'insorgente come da lui sollevato, anche in tale contesto ha reso delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, benché il richiedente abbia affermato che non avrebbe più ricevuto le cure a lui necessarie dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle autorità greche, tuttavia non risulta neppure in tale frangente che egli si sia rivolto alle stesse od abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti circa l'accesso alle cure mediche. Risulta invece dagli atti di causa, e diversamente da quanto da egli sostenuto, che anche dopo il raggiungimento della maggiore età, egli sia stato visitato da un medico, anche dal profilo psichiatrico (cfr. certificato medico ellenico del [...], atto SEM n. 17/5), ed abbia potuto, seppure occasionalmente come da egli asserito, procurarsi dei farmaci, tramite una ricetta medica scaduta ed il compenso ottenuto per la sua collaborazione quale (...) per E._____ (cfr. atto SEM n. 27/6, pag. 2).

E. 9.4

Infine, non risulta neppure che alla luce anche di quanto già sopra rilevato (cfr. consid. 4.2), le condizioni di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193). Segnatamente, d'un canto le sue patologie, seppure non se ne voglia in nessun modo in tale sede sminuirne la portata, non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro canto, non risultano esserci neppure dei seri motivi di considerare che egli sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute. Invero, e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica, la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema

sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente potrà ottenere i trattamenti medici e le terapie a lui necessari (cfr. sentenza del Tribunale D-1189/2020 del 17 marzo 2020 consid. 8.5.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). Tale asserto è sostenuto maggiormente dalle evenienze mediche greche all'incarto, le quali sono dimostrative del fatto che il ricorrente ha avuto accesso più volte ad un medico, ed ha ricevuto le cure ed i trattamenti del caso.

E. 9.5

In conclusione, il Tribunale ritiene quindi che, pur tenendo conto della situazione particolare dell'interessato - in particolare delle difficili condizioni di vita in Grecia e delle problematiche di salute di cui egli è affetto - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE - anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata nel memoriale ricorsuale dal ricorrente - o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'interessato è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 9). Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza così come le sue problematiche valetudinarie, peraltro questioni già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, ed in particolare ai beneficiari dello statuto di protezione internazionale, questo Tribunale ha anche recentemente ribadito nella sua sentenza di riferimento D-559/2020 (cfr. consid. 9.1), che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della Corte EDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti H._____ e G._____ ripresi nel ricorso ed allegati allo stesso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. anche supra consid. 9.2, 9.3 e 9.5). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed

economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto poi attiene i problemi di salute, gli stessi risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso di specie (cfr. supra consid. 9.3-9.5).

E. 10.2

In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9).

E. 11

Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.